



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola
Universitaria Superiore IUSS

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Attività istituzionali, didattica e valutazione

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022;
- RICHIAMATO** il Regolamento per i corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con D.R. n. 108/2019;
- RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio di Classe di Scienze Umane e della Vita del 12 aprile 2022 e del Consiglio di Classe di Scienze, Tecnologie e Società del 13 aprile con cui le Classi esprimevano parere favorevole al Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS;
- RICHIAMATE** le deliberazioni del 27 aprile 2022 del Senato accademico di approvazione del Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS e del 29 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione con cui il Consiglio ha espresso parere favorevole al documento;
- RITENUTO OPPORTUNO** provvedere all'emanazione del Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS;

DECRETA

- 1 - è emanato il Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2 - il Presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per i corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia emanato con D.R. n. 108/2019.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CORSI ORDINARI
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO I – ATTIVAZIONE E ARTICOLAZIONE INTERNA	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – I Corsi ordinari	2
Art. 3 – Articolazione dei Corsi ordinari	2
Art. 4 – Titoli di studio	3
Art. 5 – Le Classi accademiche, e gli Ambiti disciplinari e i percorsi di studio tematici	3
TITOLO II - MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE	4
Art. 6 – Ammissione ai Corsi ordinari	4
Art. 7 – Modalità di ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico	5
Art. 8 – Modalità di ammissione al ciclo di studi biennale di secondo livello	5
Art. 9 – Iscrizione ai Corsi ordinari	6
Art. 10 – Cambio di Corso di laurea e/o di Classe al termine del primo anno	6
Art. 10 bis – Trasferimento da e verso Università convenzionate	7
TITOLO IV - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ALLIEVI	7
Art. 11 – Obblighi degli Allievi	7
Art. 12 – Diritti degli Allievi	9
TITOLO V - CARRIERA INTERNA	10
Art. 13 – Attività dei Corsi ordinari	10
Art. 14 – Passaggio d’anno	12
Art. 15 – Ammissione sotto condizione	13
TITOLO VI - TESI ED ESAMI FINALI	14
Art. 16 – Tesi finale: tipologia	14
Art. 17 – Regole per la predisposizione delle tesi finali	15
Art. 18 – Esami finali	16
Art. 19 – Norme finali	16

TITOLO I - ATTIVAZIONE E ARTICOLAZIONE INTERNA

Art. 1 – Finalità

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa europea e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola Universitaria Superiore IUSS, di seguito “Scuola”, disciplina l’attivazione dei Corsi ordinari e lo svolgimento della didattica.
2. Spetta ai Consigli di Classe far rispettare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi di governo della Scuola le eventuali modificazioni.

Art. 2 – I Corsi ordinari

1. La Scuola attiva, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, Corsi ordinari per Allievi e Allieve iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell’Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola stessa.
2. In considerazione del numero e della varietà delle discipline raccolte all’interno di ciascuna delle Classi, gli insegnamenti dei Corsi ordinari, ai sensi dell’art. 25 primo comma dello Statuto, possono essere organizzati secondo un’articolazione interna strutturata negli Ambiti disciplinari (o in percorsi di studio tematici a carattere interdisciplinare, come precisato dal successivo art. 5).
3. I Corsi ordinari arricchiscono e ampliano il percorso formativo seguito dagli Allievi presso l’Università di appartenenza.

Art. 3 – Articolazione dei Corsi ordinari

1. L’attività dei Corsi ordinari è articolata in Ambiti disciplinari ed in anni accademici.
2. I Corsi ordinari si strutturano secondo le seguenti modalità:
 - a) ciclo di studio quinquennale riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea magistrale a ciclo unico. Il ciclo di studio è di sei anni per gli Allievi iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
 - b) ciclo di studio triennale di primo livello riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea triennale;
 - c) ciclo di studio biennale di secondo livello riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale.

Art. 4 – Titoli di studio

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento generale e didattico, al termine dei differenti cicli di studio la Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di licenza a ciclo unico. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari ed hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) diploma di licenza triennale di primo livello. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio triennale di primo livello dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea triennale;
 - c) diploma di licenza biennale di secondo livello. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari e hanno conseguito la laurea magistrale.
2. Ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120) il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.

Art. 5 – Le Classi accademiche, gli Ambiti disciplinari e i percorsi di studio tematici

1. Gli Allievi e le Allieve dei Corsi ordinari afferiscono a una delle Classi attive a seconda del corso di laurea, corso di laurea magistrale o corso di laurea a ciclo unico dell'Università cui l'Allievo è iscritto.
2. Le Classi sono articolate, per quanto attiene all'organizzazione della didattica dei Corsi ordinari, nei seguenti Ambiti disciplinari:
 - *Classe di Scienze Umane e della Vita:*
 - a) Ambito disciplinare di Scienze Umane;
 - b) Ambito disciplinare di Scienze Biomediche.
 - *Classe di Scienze tecnologie e società:*
 - a) Ambito disciplinare di Scienze Sociali;
 - b) Ambito disciplinare di Scienze e Tecnologie.
3. Il Preside di Classe può nominare un Responsabile per ciascun Ambito disciplinare scelto tra i docenti che compongono il Consiglio della Classe stessa. Il Responsabile di Ambito assiste il Preside nelle seguenti attività:
 - a) Predisposizione della programmazione didattica dell'Ambito disciplinare;
 - b) Gestione dei piani di studio degli Allievi;

- c) Gestione delle tesi finali.
4. I Consigli di Classe attivano percorsi di studio tematici che si ricollegano ai quattro temi identitari per lo sviluppo delle attività formative previsti dal *Piano di identità e sviluppo* della Scuola:
- Clima, Sostenibilità, Rischio (CSR);
 - Complessità, Pensiero, Spiegazione (CPS);
 - Mente, Corpo, Linguaggi (MCL);
 - Spazio, Futuro, Dati (SFD).

I Consigli di Classe approvano le regole che disciplinano tali percorsi e che si integrano con le regole previste dal presente Regolamento per il mantenimento dello *status* di Allievo.

TITOLO II - MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE

Art. 6 – Ammissione ai Corsi ordinari

1. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola IUSS avviene, ai sensi dell'art. 25 terzo comma dello Statuto e dell'art. 11 del Regolamento generale e didattico, per concorso, esclusivamente sulla base di criteri di merito. I concorsi per titoli ed esami banditi annualmente dalla Scuola sono finalizzati a valutare l'idoneità complessiva del candidato (conoscenze di base nelle discipline prescelte, formazione generale, attitudine alla ricerca, capacità critica).
2. Il bando di concorso è approvato dal Senato accademico, sentito il parere dei Consigli di Classe e del Consiglio dei Collegi per quanto di competenza.
3. Il bando stabilisce i posti messi a concorso, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al ciclo di studi di primo e secondo livello.
4. Possono partecipare al concorso cittadini italiani e stranieri iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di un corso di laurea istituito presso l'Università di Pavia o altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola.
5. Ammissioni ad anni successivi possono essere previste solo per Allievi di altre Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale italiane o equivalenti straniere.
6. I candidati sono ammessi ai Corsi ordinari della Scuola secondo l'ordine di graduatoria compilato dalla Commissione di concorso di cui ai successivi artt. 7 e 8, fino alla concorrenza del numero di posti messi a bando.

Art. 7 – Modalità di ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico

1. Il concorso per l'ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico dei Corsi ordinari prevede due prove.
2. Le prove possono svolgersi in forma scritta o orale, e riguardano temi definiti dalla Commissione giudicatrice.
3. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta congiunta dei Presidi delle Classi ed è composta da un minimo di quattro docenti universitari italiani o stranieri.
4. Il voto finale di graduatoria sarà pari alla somma dei punteggi riportati dai candidati nelle due prove. Il bando può precisare voti minimi per ogni singola prova. La Commissione può svolgere una parte della propria attività articolandosi in sottocommissioni. Le deliberazioni sono collegiali.
5. In caso di prove scritte, la valutazione degli elaborati deve svolgersi in modo da assicurare l'anonimato del candidato fino alla definitiva attribuzione del voto a tutti gli elaborati.
6. I candidati, devono presentare domanda di ammissione ed essere ammessi sia alla Scuola sia ad almeno un Collegio di merito, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi di concorso, e/o concorrere all'assegnazione dei posti presso le strutture EDiSU di Pavia cui intendano accedere, secondo le convenzioni in essere.
7. L'ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico dei Corsi ordinari è subordinata all'ammissione ad un Collegio universitario,

Art. 8 – Modalità di ammissione al ciclo di studi biennale di secondo livello

1. Si accede al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari superando un concorso nazionale articolato in una valutazione dei titoli e in un colloquio.
2. I candidati, qualora non già ammessi ad un Collegio, devono presentare domanda di ammissione sia alla Scuola sia al Collegio o ai Collegi cui intendano accedere, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi di concorso.
3. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta congiunta dei Presidi delle due Classi, sentiti i rispettivi Consigli di Classe, ed è composta da almeno quattro docenti della Scuola e attribuisce collegialmente il punteggio ai titoli e al colloquio.
4. La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione ottenuta nel colloquio.
5. Possono presentare domanda tutti coloro che conseguono la laurea di primo livello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. I candidati che non abbiano ancora conseguito la laurea di primo livello all'atto di candidatura dovranno indicare la data in cui sarà ottenuta.



6. L'ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari è subordinata all'ammissione ad almeno un Collegio universitario, salvo i casi in cui siano iscritti a Università convenzionate diverse dall'Università degli Studi di Pavia. In caso di vincita del posto presso più di un Collegio, il candidato può scegliere il Collegio cui accedere.

Art. 9 – Iscrizione ai Corsi ordinari

1. I vincitori e le vincitrici di concorso si iscriveranno ai Corsi ordinari secondo i termini fissati dal bando di concorso.
2. L'accesso dei vincitori e delle vincitrici di concorso ai Collegi è disciplinato dai relativi bandi di concorso.

Art. 10 – Cambio di Corso di laurea e/o di Classe

Nel caso in cui, durante o al termine del primo anno, l'Allievo cambi Corso di laurea e questo, ai sensi del precedente art. 5, comporti l'afferenza ad una Classe o Ambito diversi da quelli di ammissione, i Presidi delle Classi interessate, o il solo Preside della Classe di afferenza (nel caso di Ambiti della stessa Classe) decidono circa l'attribuzione a una Classe o Ambito diversi in base a quanto deliberato dall'Università e all'adempimento degli obblighi interni. Qualora il cambio di Corso di laurea venga approvato con reiscrizione al primo anno all'Allievo sarà corrisposto il premio di studio per il primo anno soltanto una volta.

1. Qualora il cambio di corso di laurea in Università non comporti il cambio di Ambito e consenta l'iscrizione al secondo anno, è sufficiente una comunicazione formale da parte dell'Allievo.
2. Qualora il cambio avvenga dopo il primo anno, il Consiglio della Classe di appartenenza dell'Allievo, sentito il Preside dell'altra Classe eventualmente interessata, delibera sull'eventuale mantenimento dello status di Allievo e sulle relative condizioni, in base a quanto deliberato dall'Università e all'adempimento degli obblighi interni.

Art. 10 bis – Trasferimento da e verso Università convenzionate

1. Qualora, al termine del ciclo triennale, l'Allievo decida per il ciclo biennale di trasferirsi dall'Università di Pavia a una Università convenzionata (o viceversa), lo *status* di Allievo dei Corsi ordinari sarà mantenuto a condizione che:
 - venga rispettato il requisito della collegialità;
 - l'Allievo sia in regola con i requisiti di cui all'art. 11;

- l'Istituzione alla quale competerà il pagamento del premio di studio per la prosecuzione degli studi esprima parere favorevole.
- 2. Qualora, durante il ciclo di studio, l'Allievo decida di trasferirsi dall'Università di Pavia a una Università convenzionata (o viceversa), il Consiglio della Classe di appartenenza delibera sul mantenimento dello status di Allievo e sulle relative condizioni. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni previste dal comma precedente.
- 3. In caso di trasferimento non viene garantita l'esenzione dalle tasse universitarie né il mantenimento dell'eventuale posto gratuito di cui beneficia l'Allievo ma viene garantito il premio di studio minimo.

TITOLO IV - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ALLIEVI

Art. 11 – Obblighi degli Allievi

1. Gli Allievi e le Allieve sono tenuti a partecipare attivamente alla vita culturale della Scuola in tutte le sue forme.
2. Per conservare la qualifica di Allievo dei Corsi ordinari, è necessario, a pena di decadenza e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 15, adempiere i seguenti obblighi:
 - a) sostenere ogni anno accademico, entro il 31 dicembre successivo, almeno due esami (intra o extra-ambito) dei corsi interni previsti dalla Scuola;
 - b) sostenere ogni anno accademico, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui si è iscritti presso l'Università oppure conseguire almeno 60 CFU con gli esami previsti nel piano di studi dell'anno di iscrizione;
 - c) frequentare le attività seminariali;
 - d) seguire almeno 50 ore di didattica all'interno e 20 ore al di fuori dell'Ambito disciplinare di appartenenza come valore medio annuo da calcolarsi considerando la durata del proprio ciclo di studio; per il raggiungimento delle ore di didattica, gli Allievi possono frequentare dei corsi senza sostenere l'esame, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera a);
 - e) raggiungere, in tutti gli esami universitari ed interni, la votazione di almeno 24 su 30;
 - f) mantenere la media per anno accademico di 27 su 30 (la media è unica e aritmetica, calcolata considerando sia gli esami universitari che quelli interni);
 - g) laurearsi in corso; limitatamente agli iscritti ai corsi di laurea triennali, laurearsi entro il termine perentorio del 31 dicembre. Gli Allievi devono inoltre conseguire il proprio diploma di licenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18, comma 3, entro l'ultima seduta di diploma prevista; mantenere lo *status* di alunno/studente di una struttura collegiale, secondo quanto previsto e stabilito dai

regolamenti e dagli organi di governo delle singole strutture. Nel caso in cui l'Allievo decida di lasciare il Collegio o venga espulso dallo stesso, lo stesso è tenuto ad inviare una comunicazione alla Scuola in merito e il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Classe di afferenza e ascoltato l'Allievo, delibera sul mantenimento dello *status* di Allievo dei Corsi ordinari.

- h) frequentare i corsi interni e le attività seminariali con assiduità, adempiendo alle attività di studio e ricerca richieste. Per i corsi interni e per i seminari è consentito al massimo il 25% di assenze. In caso di superamento della predetta percentuale, l'Allievo non sarà ammesso all'esame;
 - i) redigere le tesi finali e discuterle innanzi ad una commissione nominata dalla Scuola come previsto dai successivi artt. 16 e seguenti;
 - j) sostenere i colloqui previsti innanzi a una commissione di Classe. Il numero dei colloqui durante il ciclo di studi, l'oggetto e le modalità di svolgimento vengono stabiliti dal Consiglio di Classe con propria delibera.
3. Gli Allievi e le Allieve valutano la didattica erogata dalla Scuola attraverso appositi questionari. Dopo aver seguito un corso interno, gli allievi sono tenuti a compilare attraverso la procedura telematica prevista e in forma anonima, un questionario di valutazione. I risultati aggregati dei questionari vengono periodicamente analizzati dal Nucleo di Valutazione, dal Presidio Qualità e dalla Commissione paritetica e gli esiti sono sottoposti agli Organi di governo della Scuola per l'avvio di eventuali azioni di miglioramento.
 4. Gli Allievi e le Allieve sono altresì tenuti a rispettare tutte le procedure e le scadenze indicate all'inizio e durante l'anno accademico dal Preside della Classe e dagli Uffici e a informarsi sui regolamenti approvati dalla Scuola.

Art. 12 – Diritti degli Allievi

1. Agli Allievi e alle Allieve dei Corsi ordinari è corrisposto, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, un premio di studio annuale che può articolarsi in diverse tipologie.
 - Per gli Allievi iscritti all'Università di Pavia, la misura del premio è definita dai competenti organi della Scuola. Le tipologie di premio di studio sono: copertura totale dei costi di residenzialità in Collegio, grazie al contributo congiunto della Scuola e dei Collegi, con connessa esenzione dalla contribuzione universitaria grazie alla collaborazione con l'Università di Pavia;
 - copertura parziale dei costi di residenzialità in Collegio e della contribuzione universitaria.
3. Per gli Allievi iscritti alle altre Università convenzionate, le tipologie di premio e la relativa disciplina sono definite dalle convenzioni.4. La corresponsione del premio è subordinata alle seguenti regole e condizioni:



- a) il premio è corrisposto sulla base dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente art. 11 e riferiti all'anno accademico precedente. Agli Allievi del 1° anno del ciclo di primo e secondo livello il premio è corrisposto in quanto vincitori del concorso mentre ai Diplomandi il premio non viene corrisposto;
 - b) l'Allievo deve essere attivo al momento del pagamento del premio con l'eccezione dei Diplomandi del terzo anno che non si iscrivono ad una laurea specialistica presso l'Università di Pavia.
 - c) in caso di cambio di classe o di ambito ripetendo il 1° anno, il premio è corrisposto comunque una sola volta, a condizione che siano stati adempiuti tutti gli obblighi previsti.
4. Gli Allievi partecipano al governo della Scuola attraverso propri rappresentanti, come regolato nello Statuto.
 5. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio, la Scuola può erogare agli Allievi contributi per attività di studio e ricerca all'estero e in Italia non finanziate o finanziate solo parzialmente da altre istituzioni (Università, Collegi, Fondazioni ecc.). Gli Allievi possono farne richiesta, con le modalità indicate dagli Uffici, solo a partire dal secondo anno di corso. La fondatezza della richiesta e la pertinenza con il progetto formativo e di ricerca della Scuola viene valutata dalla da una apposita Commissione, nominata annualmente dai Consigli di Classe e composta da 3 docenti (di cui uno nominato Presidente) e due Rappresentati degli Allievi. Circa le richieste pervenute, la Commissione definisce una propria proposta di finanziamento sulla quale delibera il Consiglio di Classe di afferenza.
 6. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio, la Scuola può anche erogare agli Allievi dei contributi per la partecipazione a eventi e progetti promossi dalla Rete Italiana degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari. Gli Allievi possono farne richiesta con le modalità indicate dagli Uffici. Il Preside della Classe valuta le richieste e definisce l'importo e le modalità di erogazione del contributo.
 7. Il Consiglio di Classe affida a ogni Allievo un tutor che lo aiuterà nell'orientamento nel mondo universitario e nella realizzazione del proprio progetto formativo all'interno della Scuola. Almeno una volta all'anno ogni Allievo deve aggiornare il proprio tutor circa l'andamento dei propri studi secondo quanto definito da apposite Linee guida.

TITOLO V - CARRIERA INTERNA

Art. 13 – Attività dei Corsi ordinari

1. Gli Allievi e le Allieve seguono le attività didattiche dei Corsi ordinari della Scuola conformemente alla programmazione didattica ed alla sua articolazione nei semestri, approvata per ciascuna delle Classi. Durante i loro studi, gli Allievi sono guidati dal

tutor di riferimento e dai docenti della Scuola e si avvalgono della collaborazione di Allievi più anziani ed eventualmente degli studenti di dottorato e assegnisti.

2. Gli Allievi e le Allieve seguono almeno due corsi interni ogni anno all'interno del proprio ciclo di studi e le attività seminariali previste. Gli Allievi, con le modalità ed entro i termini indicati dalla procedura definita dalle Linee guida per i piani di studio, approvate dal Senato accademico, sentiti i Consigli di classe, devono predisporre, sentito il proprio tutor di riferimento ove necessario, il proprio piano di studi conformemente alla programmazione didattica, per l'approvazione del Preside della Classe. In particolare gli Allievi:
 - possono, con richiesta opportunamente motivata, sostituire i corsi non fondamentali previsti per la loro annualità con corsi previsti per annualità e Ambiti diversi;
 - nell'ambito del proprio ciclo di studi, sono comunque tenuti a scegliere almeno un corso tra quelli attivati al di fuori del proprio Ambito di appartenenza e a sostenerne l'esame. Tale regola non si applica nel secondo ciclo agli Allievi che hanno già ottenuto il diploma di primo livello.
3. Gli esami sono organizzati in tre appelli: il primo entro un mese dall'ultima lezione del corso e i successivi dopo almeno quindici giorni dal precedente e comunque entro tre mesi dall'ultima lezione del corso. Solo in caso di problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore che impediscano all'Allievo di sostenere l'esame in tutti gli appelli disponibili, il Preside può autorizzare l'Allievo a seguire un corso in sostituzione nello stesso semestre o in quello successivo, se il calendario delle lezioni lo consente. L'esame non sostenuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15, oppure sostenuto con giudizio negativo o inferiore a 24/30 comporta la decadenza.
4. Gli esami sono tenuti dal titolare del corso, eventualmente affiancato da almeno un professore, ricercatore o cultore della materia della Scuola, di altro Ateneo o di altro Ente di ricerca esperto della materia. Il voto è attribuito in trentesimi e viene registrato agli atti con l'eventuale aggiunta di una lode di merito
5. Con l'autorizzazione del Preside e sentito il tutor di riferimento, è possibile anticipare di un anno uno dei corsi interni e seguirne fino ad un massimo di tre nel corso di un anno accademico.
6. Gli Allievi possono prevedere corsi interni in sovrannumero, comunicando agli Uffici tale integrazione del proprio piano di studi. Gli esami in sovrannumero non costituiscono l'anticipo di corsi degli anni successivi di cui al comma 5 e concorrono, in caso di superamento dell'esame, come gli altri corsi interni e i corsi universitari, alla formazione della media.
7. Gli Allievi che decidano di utilizzare i programmi di mobilità studentesca, limitatamente al periodo in cui sono coinvolti nei programmi di mobilità, sono esentati dal rispetto degli obblighi relativi ai corsi interni, cui non potranno partecipare. Il

premio di studio conferito in base ai requisiti del periodo di mobilità viene sospeso fino all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 3.

8. Gli Allievi che utilizzano i programmi di mobilità:
 - devono recuperare i corsi interni, qualora non siano stati anticipati, entro la fine dell'anno accademico successivo a quello in cui si è svolto il programma di mobilità. Gli Allievi che recuperano, con le modalità sopra descritte, i corsi interni non svolti durante il periodo di mobilità studentesca, hanno diritto a recuperare il premio di studio sospeso, previo apposito atto del Preside;
 - in alternativa, durante il periodo di mobilità, possono seguire i corsi e sostenerne i relativi esami da remoto, previa autorizzazione del docente titolare del corso.
9. La frequenza da remoto dei corsi può essere consentita secondo i limiti e le condizioni indicati dai Consigli di Classe in sede di approvazione della programmazione didattica annuale.
10. I corsi possono essere impartiti anche in lingua inglese o altra lingua straniera.

Art. 14 – Passaggio d'anno

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai Corsi ordinari della Scuola gli Allievi devono aver superato entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di riferimento tutti gli esami dei corsi interni previsti dalla Scuola e aver sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui sono iscritti presso l'Università oppure conseguito almeno 60 CFU con gli esami previsti nel piano di studi dell'anno di iscrizione; per l'ammissione al ciclo di studi biennali di secondo livello di cui al precedente art. 8, gli Allievi dovranno aver ottenuto la laurea di primo livello entro e non oltre il 31 dicembre.
2. Gli Allievi e le Allieve vengono ammessi in via provvisoria all'anno successivo e, dopo la sessione invernale, la Scuola verifica che gli obblighi previsti dal precedente art. 11 siano rispettati e perfeziona il passaggio d'anno degli Allievi.
3. I Diplomandi del percorso di studi triennale vengono ammessi in via provvisoria all'anno successivo (e quindi al ciclo di studi di secondo livello) ed il passaggio d'anno si perfeziona solo una volta adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 11, comma 2, lett. g) e comunicata l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso l'Università di Pavia o altra Università convenzionata.
4. Gli Allievi che, alla fine del terzo anno, si iscrivano ad un corso di laurea magistrale afferente ad una Classe o Ambito diversi da quelli del triennio, saranno iscritti di diritto alla Classe e Ambito cui afferisce il corso di laurea magistrale.
5. Gli Allievi che, al momento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale e del passaggio al ciclo di secondo livello dei Corsi ordinari, debbano recuperare dei debiti formativi, accederanno al secondo anno del biennio dei Corsi ordinari se durante il primo anno avranno adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla Scuola e sostenuto tutti gli esami



previsti dal piano di studi del corso cui sono iscritti presso l'Università oppure conseguito almeno 60 CFU entro la sessione invernale con gli esami previsti nel piano di studi dell'anno di iscrizione.

6. Per gravi problemi di salute, per gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, l'Allievo può chiedere la sospensione del proprio percorso di studi per un periodo massimo di 12 mesi (c.d. anno bianco). Sul tale richiesta delibera il Senato accademico previo parere del Consiglio di Classe competente. La richiesta può essere accolta solo a condizione che una sospensione analoga venga concessa anche dal Collegio presso il quale è iscritto l'Allievo richiedente. I termini di sospensione del premio e il piano per il recupero degli obblighi didattici sono definiti dal Senato accademico nella propria delibera e saranno concordate con l'Università di riferimento le modalità di pagamento dei contributi universitari a carico dell'Allievo.

Art. 15 – Ammissione sotto condizione

1. Qualora all'Allievo manchi un solo esame tra quelli previsti dal piano di studi del corso cui è iscritto presso l'Università, può richiedere l'ammissione sotto condizione all'anno successivo, motivando la propria richiesta. Il Consiglio di Classe delibera sulla richiesta valutando le motivazioni addotte dall'Allievo.
2. Fuori dal caso previsto dal precedente comma, in casi eccezionali, qualora non siano adempiuti gli obblighi di cui al precedente art. 11, comma 2, lett. a), b), f), k), per problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, e dietro presentazione di adeguata documentazione, l'Allievo può richiedere l'ammissione sotto condizione all'anno successivo.
3. Il Preside della Classe, dopo una prima valutazione della fondatezza delle richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2, propone al Consiglio di Classe la richiesta dell'Allievo.
4. Il Consiglio di Classe, valutate le motivazioni, può ammettere sotto condizione l'Allievo/a all'anno successivo. In tal caso, l'Allievo dovrà adempiere, inderogabilmente entro la fine dell'anno accademico cui è stato ammesso sotto condizione, agli obblighi accademici e interni previsti per il suo anno. In caso contrario il Consiglio di Classe delibera la perdita dello status di Allievo.
5. Gli Allievi ammessi sotto condizione non beneficiano del premio di studio previsto per il loro anno ma avranno diritto a recuperarlo se, previo parere positivo del Consiglio di Classe, durante l'anno in cui sono sotto condizione adempiranno a tutti gli obblighi previsti dalla Scuola, inclusi quelli relativi al recupero delle inadempienze dell'anno precedente. Qualora l'Allievo non dovesse recuperare gli obblighi accademici e interni e, di conseguenza, decadde dallo *status* di Allievo, saranno concordate con l'Università di riferimento le modalità di recupero del pagamento dei contributi universitari in relazione ai quali l'Allievo ha beneficiato dell'esenzione durante l'anno accademico di ammissione sotto condizione.

6. Gli Allievi possono essere ammessi sotto condizione solo per una volta in tutta la carriera interna presso la Scuola.

TITOLO VI - TESI ED ESAMI FINALI

Art. 16 – Tesi finale: tipologia

1. Al termine del proprio ciclo di studio gli Allievi devono predisporre una tesi finale disciplinata dalle Linee guida per il diploma approvate dal Senato accademico, sentiti i Consigli di Classe. Il lavoro deve essere sufficientemente diversificato e originale rispetto a quello svolto per la redazione della tesi di laurea conseguito presso l'Università di appartenenza.
2. Le tesi finali possono essere triennali, biennali e di licenza a seconda del ciclo di studi del diplomando. In particolare:
 - la tesi finale di licenza triennale è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza triennale primo livello e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo triennale dei Corsi ordinari e hanno conseguito la laurea triennale;
 - la tesi finale di licenza biennale è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza biennale di secondo livello e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo biennale dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea magistrale;
 - la tesi finale di licenza è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza a ciclo unico e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari ed hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico.
3. La tesi finale può essere redatta in lingua inglese.

Art. 17 – Regole per la predisposizione delle tesi finali

1. Per ogni tesi finale di qualsiasi tipo è previsto un relatore indicato dal diplomando, che deve essere un docente universitario,, interno o esterno alla Scuola ovvero una figura di spicco nell'ambito disciplinare prescelto. Il relatore può essere il docente che ha seguito la tesi di laurea.
2. Il diplomando ed il relatore individuano il titolo provvisorio della tesi. Entro il termine previsto dalle Linee guida per il diploma, che comunque deve essere almeno due mesi prima della data di discussione della tesi, il diplomando deve comunicare tramite apposita procedura telematica il nome del relatore ed il titolo provvisorio della tesi.
3. Il Preside di Classe valuta il titolo e attribuisce il titolo definitivo secondo i termini previsti dalle Linee guida per il diploma. Nomina altresì un controrelatore interno tra i

docenti ed i ricercatori della Scuola e, se ritenuto opportuno dal Preside o dietro motivata richiesta dell'Allievo, un correlatore, che può essere individuato tra docenti non appartenenti alla Scuola.

4. Il relatore:

- verifica l'originalità del lavoro di tesi finale rispetto alla tesi di laurea (anche consultandosi con il correlatore ove previsto);
 - segue l'Allievo/a nel lavoro di ricerca e redazione;
 - presenta la tesi del diplomando il giorno della discussione, a cui è presente anche il correlatore;
 - decide se la tesi è matura per la presentazione alla discussione finale e determina la sessione utile.
5. Entro il termine previsto dalle Linee guida per il diploma, di norma pari a tre settimane prima della seduta di diploma, gli Allievi trasmettono la domanda di diploma e una copia della tesi tramite apposita procedura telematica.
6. Le tesi devono rispettare le prescrizioni previste dalle Linee guida per il diploma.

Art. 18 – Esami finali

1. Una volta conseguita la laurea triennale e/o la laurea magistrale, gli Allievi sostengono l'esame finale che consiste nella discussione pubblica davanti a una Commissione della tesi finale.
2. La Scuola prevede almeno due sedute di diploma durante l'anno secondo un calendario approvato dai Consigli di Classe.
3. In casi eccezionali, per problemi di salute, per gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, e dietro presentazione di adeguata documentazione, l'Allievo può richiedere una proroga alla prima seduta di diploma dell'anno successivo. Per motivi di lavoro/pratica professionale/tirocinio post-laurea, per motivi di studio post-laurea o per altri ragionevoli motivi che saranno oggetto di una valutazione di ammissibilità da parte dei Consigli di Classe competenti, l'Allievo può richiedere la proroga a condizione che presenti un'articolata bozza del lavoro di tesi secondo i termini e le modalità indicati dai Consigli di Classe stessi.
4. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità e i termini indicati nelle Linee guida per il diploma ed il Consiglio di Classe, su proposta del Preside, decide circa la concessione della proroga. La proroga può essere concessa soltanto una volta.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Classe ed è composta da almeno tre membri, di cui almeno due scelti fra professori e ricercatori della Scuola.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

6. La discussione della tesi finale viene valutata dalla Commissione attraverso una valutazione espressa sulla base delle Linee guida per il diploma, che terrà conto anche della carriera interna dell'Allievo e delle eventuali sanzioni disciplinari.
7. Per gli iscritti all'Università di Pavia, qualora l'Allievo non sostenga l'esame finale, la Scuola chiederà la restituzione del 20% (venti per cento) dell'ultimo premio di studio attribuito. Vengono stabilite regole analoghe anche negli accordi con le altre Università convenzionate

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, nel Regolamento generale e didattico e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.